



# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☎ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036

Protocollo

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Spedita

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**COPIA**

**N. 29**

**Codice Ente 10832**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Sessione ORDINARIA di prima convocazione

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.**

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **TRENTA** del mese di **OTTOBRE**, alle ore **21,00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati a seduta i seguenti Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

|                             | <b>P.</b> | <b>A.</b> |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1) CORREZZOLA Sandro        | X         |           |
| 2) BISSOLI Francesco        | X         |           |
| 3) FREGNA Pierluigi Daniele | X         |           |
| 4) TAMBURELLO Cosimo        | X         |           |
| 5) ORLANDI Andrea           | X         |           |
| 6) FERRARI Giuliano         | X         |           |
| 7) ZOCCATELLI Nicola        | X         |           |
| 8) FARINATO Anna Maria      | X         |           |
| 9) LEONARDI Stefano         | X         |           |
| 10) CASTRO Daniela          | X         |           |
| 11) SIGNORINI Fausto        | X         |           |
| 12) VINCENZI ANDREA         | X         |           |
| 13) ALBERICI Nadia          | X         |           |
| 14) CAMAZZOLA Agnese        | X         |           |
| 15) NICOLINI Massimo        | X         |           |
| 16) CARLIN Marco            | X         |           |
| 17) VINCENZI Angela         | X         |           |
|                             | <b>17</b> | <b>0</b>  |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Bianca MELI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sandro CORREZZOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036

Illustra il Sindaco. Dà la parola al vicesindaco che dà alcuni chiarimenti sull'oggetto.

Il consigliere di minoranza ALBERICI Nadia chiede chiarimenti.

Il consigliere di minoranza CARLIN Marco chiede chiarimenti.

Il consigliere di minoranza ALBERICI Nadia. "Ci troviamo a discutere su oggetti che ci piacerebbe approfondire preventivamente. Forse potremmo essere informati su quello che avviene. Un'informazione ai gruppi di minoranza mi sembra d'obbligo, non ci sembra un modo di procedere democratico.

Il vicesindaco FREGNA: "Gli aspetti discrezionali di questo regolamento sono i passaggi che ho letto. Gli altri punti sono obbligati".

Il Sindaco: "Ricordo che le minoranze, quando io ero minoranza, non siamo mai stati consultati. Sul bilancio abbiamo convocato due riunioni. In consiglio comunale avete letto un documento e poi siete usciti per non votare".

Al termine

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

### RICHIAMATI:

- l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sulla potestà regolamentare in materia di entrate proprie;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sulla necessità a regolamentare le entrate proprie anche tributarie;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 relativo ai termini di adozione dei competenti atti;
- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;



# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☎ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria; le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, dove si stabilisce che:

- il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO anche l'art. 1 – comma 169 – della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che il decreto del Ministro dell'Interno del 02 agosto 2012 ha differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2012 da parte degli Enti Locali;





# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

(0376) 660140 (0376) 661036

VISTO l'ultimo periodo del comma 12-bis dell'art. 13 del D. L. 201/2011, come modificato dal comma 3 dell'art. 9 del D. L. 174/2012, dove si prevede che entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

RICHIAMATO l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio l'istituzione e ordinamento dei tributi;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, allegato al presente atto;

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Alberici, Camazzola, Nicolini, Carlin, Vincenzi), espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e n. 17 consiglieri votanti, su n. 17 assegnati ed in carica;

## DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU;
2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
3. di abrogare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU approvato con propria deliberazione n. 08 del 25 giugno 2012;
4. di dare atto che gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento;
5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;



# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☎ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 660140 📠 (0376) 661036

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione al presente atto;

VISTO il quarto comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n.0, astenuti n. 5 (Alberici, Camazzola, Nicolini, Carlin, Vincenzi), espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e n. 17 consiglieri votanti, su n. 17 assegnati ed in carica;

## DELIBERA

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CASTEL D'ARIO  
(Provincia di Mantova)

ALLEGATO ALLA DELIBERA / DETERMINA  
N° 29 DEL 30/10/2012

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

SINDACO  
(Giovanni Caporaso)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Maria Teresa Bianca)

## Articolo 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Castel d'Ario dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Castel d'Ario, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## Articolo 2

### SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Castel d'Ario relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## Articolo 3

### BASE IMPONIBILE

1. Il Comune, quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne dà comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale o con altra modalità idonea a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
2. Il Comune può fornire ai contribuenti indicazioni per individuare il valore al metro quadro delle aree fabbricabili sulla base della valutazione redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, evidenziante il valore venale delle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale di Castel d'Ario, suddiviso in base alle diverse zone omogenee. Tale indicazione non limita il potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello approvato, visto che la base imponibile è comunque il valore dell'area fabbricabile come definito dall'articolo 5 – comma 5 – del D. Lgs. 504/1992.



## Articolo 4

### Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, prevista dall'articolo 13, comma 3, lettera b) del Decreto Legge n. 201 del 2011, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in una fatiscenza sopravvenuta non dipendente dalla volontà del soggetto passivo e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì solamente con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. Si considera fatiscente il fabbricato diroccato, pericolante, staticamente compromesso, che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato per ragioni di pericolo alla salute o all'incolumità/integrità fisica delle persone. Ai fini del presente articolo non si ritengono inagibili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). L'inagibilità sanitaria è irrilevante.
2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, anche con diversa destinazione, la riduzione d'imposta si applica alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili, in base alle caratteristiche definite al comma 1.
3. L'inagibilità o l'inabitabilità come definita al comma 1 è dichiarata esclusivamente con la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che deve obbligatoriamente contenere, ai fini del godimento della riduzione d'imposta, almeno i seguenti elementi:
  - a. i dati identificativi del possessore del fabbricato (cognome e nome o denominazione, data e luogo di nascita, residenza o sede legale e codice fiscale);
  - b. gli estremi catastali di ogni unità immobiliare interessata e la quota di possesso;
  - c. l'indicazione che la dichiarazione viene rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) del Decreto Legge n. 201 del 2011 in tema di riduzione dell'Imposta Municipale Propria per i fabbricati inagibili o inabitabili.

Alla dichiarazione devono essere allegate, a pena di inammissibilità, una copia della perizia statica redatta da un tecnico abilitato ai collaudi statici che dichiari l'immobile inagibile o inabitabile in base alle caratteristiche del comma 1 e documentazione fotografica con l'indicazione della data di riferimento. Il dichiarante può allegare anche altra documentazione che in ogni caso non può sanare l'eventuale assenza degli elementi obbligatori previsti.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

4. La riduzione d'imposta decorre dalla data di presentazione all'ufficio protocollo del Comune di quanto previsto al comma 3. In caso di contitolarità, per la riduzione d'imposta ogni contribuente deve presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dal comma 3.
5. È interdetta la ripresa dell'uso sino a quando il soggetto passivo non abbia riottenuto l'agibilità o l'abitabilità del fabbricato, fermo restando, tuttavia, che, qualora l'immobile venga comunque utilizzato anche in assenza di suddetti requisiti, decade il diritto del contribuente alla riduzione in argomento.
6. In caso di eliminazione delle cause ostative all'uso dei fabbricati, i contribuenti devono presentare al Comune apposita dichiarazione di variazione in materia di IMU.

#### Articolo 5

##### DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. La maggiorazione della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 10, secondo periodo del Decreto Legge n. 201 del 2011, deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per almeno 15 giorni nel corso del mese in questione.
2. Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento. In caso di nascita di un figlio, per computare un mese occorre che la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.
3. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

#### Articolo 6

##### ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

## Articolo 7

### QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. La quota riservata allo Stato di cui all'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011 non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio e alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
3. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## Articolo 8

### VERSAMENTI

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri. L'ufficio in sede di verifica del tributo invita a mezzo notifica del messo comunale o con raccomandata con avviso di ricevimento ciascun soggetto passivo alla corretta applicazione dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 504/1992, attraverso il pagamento proporzionalmente alla quota di possesso. Dall'anno successivo a quello di ricevimento della comunicazione, non è più applicabile il primo periodo del presente comma.
2. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 (dodici/00).
3. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## Articolo 9

### ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico,

con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

#### Articolo 10

##### RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### Articolo 11

##### INTERESSI

1. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso del 4,00% (quattroper cento), calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### Articolo 12

##### RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto



alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 7, comma 2, del presente regolamento.
4. Non si rimborsa l'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili.

### Articolo 13

#### CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

### Articolo 14

#### DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2012.







# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) Cod. Fiscale 00413950205 ☎ (0376) 660140 📠 (0376) 661036  
✉ protocollo@comune.casteldario.mn.it 🌐 sito web www.comune.casteldario.mn.it

All. D.C.C. N. 29

## Seduta di Consiglio Comunale del 30/10/2012

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento IMU

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, del TUEL approvato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Li, \_\_\_\_\_



*Il Responsabile del Servizio interessato*

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, comportando la stessa impegno di spesa/diminuzione di entrata, viene espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li, \_\_\_\_\_



*Il Responsabile del Servizio Finanziario*





# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Sandro Correzzola

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr.ssa Bianca Meli

La presente è copia conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 08 NOV 2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000).

Li, 08 NOV 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

## ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

O è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

O è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134  
– comma 3 – TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000).

Addì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

